

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2017

del 3 febbraio 2017

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1742]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 46a [regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

- 2) al punto 46b [regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»;

- 3) al punto 46d [regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«modificato da:

- **32016 R 1824**: Regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016 (GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1824 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 4 febbraio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

